



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 1 - SERVIZI DI COMUNITA' E FINANZIARI

Ufficio Contabilità e Bilancio e Servizi Sussidiari

DETERMINAZIONE N. 387 del 22/12/2025 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 22/12/2025 al n. 1144

OGGETTO: “DECISIONE DI CONTRARRE”, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS.N. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO E AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 – ATTIVITA' DINANZI AL TRIBUNALE DI TERAMO - CIG B9BEB09F77

Premesso che:

- con Decreto sindacale n. 08/2025 è stato attribuito l’incarico di Responsabile dell’Area 1 – Servizi di Comunità e Finanziari al dottor Daniele Gaudini;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 17/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2025, si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2025-2027 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 10 del D.Lgs. 118/2011);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 09/04/2025 si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Parte finanziaria;

PREMESSO :

- che è stata emessa, dal Giudice di Pace di Teramo, nell'ambito del procedimento civile al n.2630/24 R.G., la sentenza n. 540/25;
- che l'Andreani Tributi s.r.l. ha impugnato la menzionata sentenza, giusta citazione notificata all'Ente ed alla Publi Eco s.r.l. in data 10.12.2025;
- che appare, quindi, opportuno incaricare un legale, al fine di costituirsi in giudizio, finanche, se del caso, per proporre appello incidentale vertendosi in questione di competenza dell'Area Economico Finanziaria,
- che l'Avv.Attilio de Benedictis, con studio in Mosciano S.Angelo alla Via Marx n.1, che ha difeso l'Ente nello stesso contenzioso in primo grado, all'uopo interpellato, ha fatto pervenire, in riferimento alla fase introduttiva del contenzioso, un preventivo di € 464,50, oltre CAP ed IVA, S.E. & O. e fatte salve le sopravvenienze;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Richiamato l'art. 62 del Nuovo Codice il quale testualmente prevede che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Viste le Linee guida ANAC N. 4 in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il seguente punto 3.1.3:

- "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

Richiamato il comma 1 lett. a) dell'art.50, il quale prevede che per l'affidamento di lavori il cui importo è inferiore a € 150.000), e il comma 1 lett. b) del medesimo articolo il quale prevede che per l'affidamento di Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione per un importo inferiore ad €140.000 è possibile procedere all'affidamento dei lavori/ servizi e forniture tramite Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Dato atto che, trattandosi di affidamento per importo inferiore ad € 5.000, ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.LGS 36/2023 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

Richiamato, altresì, l'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, il citato comma 450 che dispone "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Dato atto che per l'appalto dei lavori/ servizi/forniture/servizi di ingegneria in oggetto non ricorre l'obbligo di cui sopra essendo l'affidamento inferiore in valore ad € 5.000,00;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto il preventivo dell'Avv. Attilio de Benedictis (C.F.e P.Iva 01401870678) dell'importo di € 572,02, oneri compresi, fatte salve le sopravvenienze;

Dato Atto che il preventivo è in linea coi minimi di cui ai vigenti parametri ministeriali

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ritenuto che la scelta del difensore nei procedimenti richiamati può ricadere sull'Avv. Attilio de Benedictis, che già si è occupato, in più occasioni e con esito positivo, delle questioni dell'Ente e, e ritenuto pure che lo stesso legale ha fatto pervenire il preventivo dianzi richiamato;

VERIFICATA nei confronti del Responsabile del Procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto da:

- Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2025-2027 - sezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 09/04/2025;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2014 e dal nuovo Codice di condotta di cui all'art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018,

IL FUNZIONARIO

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

fermo restando che la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;

1) di affidare direttamente all'Avv. Attilio de Benedictis, con studio in Mosciano S. Angelo alla Via Marx n.1, l'attività di difesa dell'Ente, al fine di farne valere le ragioni, proponendo, dinanzi al

Tribunale di Teramo, la costituzione nel giudizio d'impugnazione avverso la sentenza n.540/25 del Giudice di Pace di Teramo richiamata in narrativa, svolgendo le necessarie attività in giudizio;

2) di impegnare la spesa di € 572,02 sul cap. 1320 Anno 2025;

3 di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- ☐ il fine che il contratto intende perseguire è la tutela delle ragioni e degli interessi del Comune, mediante la valutazione della nota de qua, assumendo
- l'oggetto del contratto è la tutela dell'Ente, finanche mediante le opportune attività stragiudiziali
- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dal contratto allegato;
- il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

5 di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6 di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che: tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

7 di dare atto che la liquidazione ed il pagamento della spesa, approvata con la presente determinazione, avverrà con successivi atto a presentazione di regolare fattura;

8. Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Mosciano S.A., li 22/12/2025

Il Responsabile di Settore
gaudini daniela
(Atto Sottoscritto Digitalmente)